

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2578)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4547)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 1963*

Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In aggiunta ai posti di professore di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 20 nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, si osservano le disposizioni di cui al comma se-

condo, terzo e quinto dell'articolo 50 sopra citato.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1963.

Art. 2.

In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono istituiti 100 nuovi posti dall'anno accademico 1962-1963.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, comma secondo e terzo. Non si osservano, ai fini medesimi, le disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio finanziario 1962-63, per la concessione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Art. 4.

All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1962-1963 in lire 150 milioni ed a quello di lire 1.000 milioni relativo alla concessione di contributi straordinari alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 399 e n. 562 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.